

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. II
n. 13

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore FUDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2007

Modifiche all’articolo *139-bis* del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – La modifica regolamentare qui prospettata pone l'attenzione su un profilo – fortemente problematico, ad avviso del proponente – relativo all'attività parlamentare condotta nella «sede consultiva su atti del Governo».

Quale premessa, vale rammentare che gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare sono stati 653 nella XIV legislatura (per maggiori ragguagli, si rinvia al *dossier* dell'Ufficio del Senato per l'analisi di impatto della regolamentazione, *Il Governo normatore in Parlamento. Riepilogo della XIV legislatura, in Senato*), oltre 84 nel primo anno dell'attuale XV legislatura. Già da questi dati meramente quantitativi, emerge come la sede consultiva su atti del Governo sia oramai (non così in passato) momento ordinario dei lavori parlamentari, connesso (come rileva altresì la dottrina: a tale riguardo si veda il contributo in «Rassegna Parlamentare», n. 1/2007) ad un'evoluzione dei rapporti tra Governo e Parlamento che non pare né transitoria né di breve durata.

A fronte di questo, il Regolamento del Senato non pare inquadrare in modo adeguato il fenomeno della «sede consultiva su atti del Governo». La specifica disposizione che ad essa il Regolamento riserva, l'articolo 139-*bis*, introdotto entro la più ampia riforma regolamentare del 1988 ed avente ad oggetto «pareri delle Commissioni su atti del Governo» (entro il capo XVII, dedicato ad alcuni procedimenti «speciali»), tratta solo della scansione temporale del procedimento consultivo. Per ogni altro riguardo, quell'articolo implicitamente rinvia alla disciplina dell'attività delle Commissioni «per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non de-

vono riferire all'Assemblea» (così recita l'articolo 28 del Regolamento).

Ne consegue che per la validità così della seduta come della deliberazione in sede consultiva su atti del Governo, sia richiesto il medesimo *quorum* previsto per la sede deliberante e redigente (ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento), ossia la presenza della maggioranza dei componenti, accertata dal Presidente della Commissione all'inizio della seduta.

Disciplina, questa, peraltro assai diversa da quella vigente per la medesima sede presso la Camera dei deputati, ove il *quorum* sopra indicato non è accertato dal Presidente della Commissione parlamentare se non dietro richiesta (assai rara in fatto) di quattro deputati ed è valevole, comunque, per la sola deliberazione, non già per la validità della seduta, la quale si svolge secondo l'ordinario andamento in sede referente.

Già questa asimmetria nella disciplina della sede consultiva su atti del Governo presso i due rami del Parlamento sollecita una riflessione d'insieme su quella sede, in particolare per come disciplinata in Senato, ove il *quorum* richiesto costituisce, nell'attuale configurazione, elemento di appesantimento procedurale di considerevole portata.

La presente proposta mira peraltro a considerare un più circoscritto profilo, relativo all'attività delle commissioni parlamentari bicamerali, per le quali – ov'esse intervengano nella «sede consultiva su atti del Governo» – le prescrizioni del Regolamento del Senato (che si applica allorché esse siano presiedute da un senatore) relative al numero legale per la validità sia della seduta sia della deliberazione, possono risultare, di fatto, paralizzanti.

Di qui la proposta di una modifica regolamentare volta a contemperare istanza di partecipazione di parlamentari all'esame con-

dotto nella sede consultiva su atti del Governo ed ineludibili esigenze di funzionalità dei lavori.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1

1. All'articolo 139-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato. In tal caso, per la validità della prima seduta, nella quale la Commissione discute e delibera in ordine al parere parlamentare, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e, per la validità delle sedute successive, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti».